



Anno 2022

## *Determinazione del Direttore Amministrativo*

*N° 105 /2022 del 16/09/2022*

*Il Direttore*

*dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.*

*Oggetto*

*DIPENDENTE MATRICOLA 0073 - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, C. 5, DEL D. LGS 151/2001 E S.M.I.*

*Il Dirigente*

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

*(Per presa visione)*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

In originale f.to: Manfredto Gianna

## Il Direttore

PREMESSO CHE l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 della medesima Legge;

CONSIDERATO altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

RICHIAMATA la circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

VISTA la richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 001032 in data 01/09/2022, presentata dal dipendente a tempo indeterminato dell'Ente identificato dalla matricola 073, intesa a fruire in maniera parziale del congedo straordinario biennale retribuito di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l'assistenza ad un familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale stilato dalla competente Commissione Medica ASL VC per l'accertamento dell'handicap.

PRESO ATTO che il dipendente in oggetto sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ha dichiarato la propria convivenza con il familiare in questione e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

CONSIDERATO che il dipendente ha chiesto l'utilizzo del congedo di cui sopra per il periodo dal 01 ottobre 2022 a tutto il 31 ottobre 2022.

VISTO e richiamato integralmente nel presente atto il giudizio ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 espresso nel richiamato verbale della Commissione Medica ASL VC e rilevato che il medesimo giudizio è definitivo in quanto il familiare del dipendente è stato giudicato non soggetto ad ulteriore revisione.

VISTA la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011;

PRESO ATTO che sulla base della previsione già contemplata dal D. Lgs. n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D. Lgs. n.

119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro;

CONSIDERATO che durante l'erogazione della suddetta indennità:

- l'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
- detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;
- non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità come espressamente previsto dall'art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D. Lgs. n. 119/2011;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per la fruizione, anche frazionata, del congedo straordinario retribuito richiesto dal dipendente identificato dalla matricola 0073 e ritenuto pertanto di dover concedere il periodo di distacco per l'intervallo richiesto dal 01 ottobre 2022 al tutto il 31 ottobre 2022.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D. Lgs. 29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

#### *D E T E R M I N A*

- 1) DI PRENDERE ATTO della richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 001032 in data 01/09/2022, presentata dal dipendente identificato dalla matricola 0073 intesa ad usufruire ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 in maniera parziale del congedo straordinario retribuito per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. concedendo il distacco richiesto a partire dal 01/10/2022 a tutto il 31/10/2022.
- 2) DI DARE ATTO che, qualora intervengano le casistiche previste dalla normativa, il congedo straordinario deve intendersi revocato;
- 3) DI DARE ATTO che per il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione quindi di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alla produttività e ai risultati;

- 4) DI DARE ATTO che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

Copia per la pubblicazione

## VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 105/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 19/09/2022 al 29/09/2022

Al numero 126 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 16/09/2022

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 16/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*


---

### CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 19/09/2022

Il Dirigente



A circular blue stamp with the text 'CASA DI RIPOSO VERCELLI' and a star. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

---